

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale .. 104

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) 104

ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) 110

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4). (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) 105

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) 108

ALLEGATO 2 (Nuovo testo adottato come testo base) 116

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 febbraio 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.

C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il Comitato ristretto che si è concluso la settimana scorsa ha elabo-

rato un testo unificato, con il nuovo titolo « Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagoga », che è in distribuzione (vedi allegato 1). Propone, quindi, che la Commissione lo adotti come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questo testo a martedì 23 febbraio 2016, alle ore 13.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
— È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017)
— Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, i documenti programmatici costituiti dal Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno in corso, dalla Relazione predisposta dal Governo italiano in relazione alla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea per il medesimo anno e dal Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dal trio dei Paesi che ne deterranno la presidenza (1° gennaio 2016 – 31 giugno 2017).

Osserva che, come ha sottolineato la Commissione di merito, l'esame di tali atti rappresenta un'occasione preziosa di intervento del Parlamento nella definizione delle strategie politiche dell'Unione europea e nelle priorità del nostro Paese al riguardo. I tre documenti in esame illustrano, infatti, le iniziative e misure che dovrebbero essere al centro dell'azione dell'Unione europea nell'anno in corso, colte secondo le diverse prospettive offerte rispettivamente dalla Commissione europea, dal Governo italiano e dal trio di presidenze del Consiglio (in questo caso olandese, slovacca e maltese). Quanto al Programma di lavoro della Commissione per il 2016, che consta di una Comunicazione e di 6 allegati, si può rilevare, *in primis*, come esso si ponga in continuità con gli orientamenti politici espressi nell'anno precedente, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal Presidente Juncker sin dal luglio 2014 e coincidenti con le grandi sfide cui l'Unione è chiamata a rispondere nel nuovo ordine mondiale che va emergendo. Le iniziative che figurano nel Programma del Consiglio sono in larga misura coincidenti con quelle della Commissione, a cominciare dall'obiettivo primario della crescita economica e occupazionale, da perseguire in tutti i settori di intervento con il massimo sforzo.

Venendo alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016, ricorda che essa è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della

legge n. 234 del 2012, che prevede che il Governo espliciti, entro il 31 dicembre di ogni anno, obiettivi, priorità e orientamenti che intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo. A questa fa seguito una relazione consuntiva, da presentare entro il 28 febbraio, delle attività effettivamente svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente. La Relazione programmatica per il 2016, strutturata in cinque parti, è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 23 dicembre 2015 e viene esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea.

Alla luce dell'ampiezza e complessità dei documenti in esame, ai quali rinvia per ogni approfondimento, si sofferma in particolare sulle competenze della Commissione cultura, che riguardano – per quanto attiene al Programma della Commissione – profili inerenti alle priorità, che si accinge ad evidenziare puntualmente.

Rileva quindi che nella Relazione del Governo le parti di diretto interesse sono contenute nei paragrafi 1.2.3 (proprietà intellettuale) e 5.1 (ricerca e sviluppo tecnologico), nonché nei capitoli 6 (agenda digitale), 15 (istruzione, gioventù e sport) e 16 (cultura e turismo).

Rispetto alla prima priorità del Programma della Commissione, mirante a promuovere gli investimenti nel capitale umano anche oltre l'orizzonte temporale del 2020, evidenzia che prosegue anche nell'anno in corso l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), cosiddetto « Piano Juncker » istituito nel 2015, che si configura come un fondo fiduciario dedicato in seno alla BEI, volto a mobilitare 315 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nel triennio 2015-2017: quanto ai progetti finanziabili, tale fondo si concentrerà, tra l'altro, sui settori della ricerca, sviluppo e innovazione, e dell'istruzione e formazione, nonché sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Al riguardo, la Relazione programmatica dell'Italia enuclea, tra le priorità del Governo, l'agenda digitale, gli investimenti in

ricerca, sviluppo e innovazione con il settore industriale privato, evidenziando altresì che l'attivazione delle risorse del FEIS presuppone l'affinamento delle capacità di elaborare progetti credibili, rafforzando le competenze tecniche delle amministrazioni competenti. Sottolinea, in proposito, che si tratta di un profilo specialmente critico per il nostro Paese, che ha già sperimentato gravi carenze nell'utilizzo dei fondi strutturali reali.

Aggiunge che rispetto alla seconda priorità, riguardante la strategia per il mercato unico digitale connesso, la Commissione ha presentato entro dicembre 2015 una comunicazione per un quadro più moderno e più europeo sui diritti d'autore, che tenga conto della rivoluzione digitale (COM(2015)626), cui ha fatto seguito la proposta di regolamento che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627). Ha inoltre annunciato che intende sottoporre a revisione la direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE), che fa parte – a sua volta – del più ampio obiettivo di giungere, entro la fine dell'anno, alla riforma della protezione dei dati e della sicurezza delle reti e dell'informazione. Per quanto riguarda la riforma del diritto d'autore, la Relazione del Governo italiano evidenzia che essa deve garantire adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria culturale, con un riequilibrio tra titolari dei diritti e intermediari. Sulla portabilità dei contenuti tutelati da *copyright*, la relazione concorda con le iniziative che la Commissione intende adottare mediante un apposito regolamento, individuando accordi di licenza per l'utilizzo di *cross-border*, eccezioni che tengano conto dell'ambiente digitale (istruzione, ricerca e accesso alla conoscenza), nonché misure legate al funzionamento delle piattaforme digitali e al regime di esonero di responsabilità degli operatori. Sul fronte del contrasto al fenomeno della pirateria digitale, il Governo continuerà a seguire la fase finale della proposta di direttiva concernente le misure per assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle

reti e delle informazioni tra gli Stati membri, che presumibilmente sarà adottata nella prima metà del 2016. Sul tema dell'Agenda digitale europea, il Governo ricorda di aver presentato nel novembre 2014 la « Strategia per la crescita digitale 2014-2020 », che identifica le azioni prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto allo *scoreboard* di quella europea (l'Italia figura, infatti, in base ai dati forniti dalla Commissione europea nel gruppo dei *low performers*, ponendosi al venticinquesimo posto tra i 28 Stati membri).

Rileva poi che, rispetto alla quarta priorità, relativa alla strategia per il mercato unico, la Commissione ha adottato, il 28 ottobre scorso, la Comunicazione « Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese » (COM(2015)550), nella quale ha individuato le azioni da adottare entro il 2017, anche mediante il *follow-up* di tale strategia, da tradurre in iniziative sia legislative sia non legislative, di cui all'Allegato I. Quest'ultimo fa riferimento anche al riesame del quadro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale: dai dati della Commissione europea risulta che i settori ad alta intensità di proprietà intellettuale rappresentano il 39 per cento del PIL e il 35 per cento degli occupati nell'Unione europea. Per quanto riguarda le piccole-medie imprese (PMI), da un recente studio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM), è emerso che soltanto il 9 per cento delle PMI nell'Unione europea è proprietaria di diritti di proprietà intellettuale, ma in media le PMI che dispongono di tali diritti producono il 32 per cento in più di utili per addetto rispetto a quelle che non ne possiedono. Si ricorda, inoltre, l'impegno della Commissione europea a migliorare l'accesso a determinati beni e servizi per le persone con disabilità (COM(2015)615). Nel Programma delle tre Presidenze questa proposta è, peraltro, individuata come prioritaria.

Osserva inoltre che, a prescindere dalle dieci aree di speciale attenzione individuate dalla Commissione, la Relazione

programmatica italiana enumera le ulteriori attività e priorità che il Governo si impegna a promuovere per l'anno 2016.

Rileva altresì che, nei campi dell'istruzione, gioventù e sport, il Governo promuove, per l'anno 2016, priorità e obiettivi finalizzati all'investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; al miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza del sistema scolastico nazionale; alla promozione dell'inclusione sociale dei giovani; allo sviluppo del programma « Erasmus + » (2014-2020), volto a sostenere nei prossimi anni anche le azioni relative al settore « sport ». In materia di politiche sportive in ambito scolastico, sarà data attuazione a iniziative coerenti con il Progetto « Sport di Classe » rivolto agli alunni, insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole primarie; ad azioni di sostegno alla diffusione di progetti promossi dalle Federazioni Sportive per attività motorie propedeutiche alle discipline sportive; alla realizzazione dei Campionati studenteschi riservati agli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado. Quanto al tema della « integrità nello sport », il Governo intende continuare ad impegnarsi attraverso: la preparazione, l'organizzazione, e il lascito dei grandi eventi sportivi; la prevenzione del *doping* e delle partite truccate.

Evidenzia poi che, nel campo della cultura, gli obiettivi prefissati mirano a favorire un approccio integrato al patrimonio culturale, attraverso un maggiore coordinamento delle politiche dell'Unione europea e nazionali, e a rafforzare l'integrazione tra turismo, cultura, tutela e valorizzazione. In tali ambiti, il Governo contribuirà alla realizzazione del Piano di lavoro 2015-2018 dell'Agenda europea per la cultura, approvato nel corso del Consiglio dei ministri Cultura a presidenza italiana (25 novembre 2014), che delinea le priorità per la cooperazione europea in materia culturale. L'azione del Governo si ispira al principio guida dell'approccio integrato al patrimonio culturale, ponendo in essere meccanismi di *governance* partecipativa tra i diversi attori del contesto

comunitario e strumenti di intervento e favorendo forme di partenariato con il settore privato. L'Italia s'impegnerà, tra l'altro, a valorizzare il patrimonio culturale quale elemento fondamentale dei valori identitari dei popoli e a dare impulso al ruolo della cultura per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la riconciliazione post-conflitto. In tale ottica, il Governo sosterrà nell'ambito del Consiglio dei Ministri della Cultura la proposta, già avanzata in sede ONU, di costituire presso l'UNESCO un meccanismo di coordinamento degli interventi di urgenza nelle aree di crisi includendo la componente culturale nelle missioni di pace. In conclusione, ritiene che la Commissione possa già esprimere nella seduta odierna parere favorevole sui provvedimenti in esame.

Gianluca VACCA (M5S) chiede di rinviare il voto ad una prossima seduta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, accedendo alla richiesta del collega Vacca, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, in assenza di avvisi contrari, la convocazione della giornata odierna è stata modificata nel senso di anticipata la seduta in sede referente sui progetti di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale. Ciò in quanto è da poco terminato il Comitato ristretto (*vedi allegato 2*). Propone quindi una sospensione della seduta per permettere a tutti i componenti della Commissione di prenderne visione.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone che la Commissione adotti il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questo testo a giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 18.

Gianluca VACCA (M5S), come ha già chiesto per iscritto, domanda che il termine sia posticipato a martedì 16 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pensa che sia troppo tardi.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), pur dando atto al Comitato ristretto di aver fatto taluni passi avanti nella stesura del nuovo testo, crede che maggiori sforzi debbano ancora essere profusi. Non si opporrà all'adozione del testo base proposto ma si riserva di presentare emendamenti, il termine per i quali si augura non sia anteriore a venerdì 12 febbraio.

Maria COSCIA (PD) si dichiara disponibile ad accogliere il suggerimento della collega Pannarale.

Gianluca VACCA (M5S) insiste nella sua richiesta di concedere ai gruppi un consistente termine per poter presentare proposte emendative.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di venerdì 12 febbraio.

Giuseppe BRESCIA (M5S) pur riconoscendo che taluni miglioramenti sono stati apportati al testo, tiene a chiarire che il suo gruppo è comunque contrario al provvedimento.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ringrazia tutti i gruppi per il contributo fornito

e si dichiara favorevole all'adozione del testo base.

La Commissione delibera di adottare il nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, e prende atto della decisione della Presidente sul termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

**Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga.
C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE****Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore
professionale sanitario e pedagoga.**

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale e di pedagoga, nonché la professione di educatore professionale sanitario, che, per quanto non espressamente previsto, resta definita dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. L'educatore professionale e il pedagoga operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

3. La disciplina delle professioni di educatore professionale e di pedagoga, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea a Lisbona nel 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il

corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (« ET 2020 »).

ART. 2.

(Definizione delle professioni di educatore professionale e di pedagoga).

1. L'educatore professionale e il pedagoga sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.

2. L'educatore professionale è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e di valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

3. Il pedagogo è un professionista di livello apicale specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L'esercizio delle professioni di educatore professionale e di pedagogo è subordinato al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.

ART. 3.

(Ambiti dell'attività professionale).

1. L'educatore professionale e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.

2. L'educatore professionale sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.

3. L'educatore professionale e il pedagogo operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) educativo;
- b) scolastico;
- c) socio-sanitario e della salute;
- d) socio-assistenziale;
- e) della genitorialità e della famiglia;
- f) culturale;
- g) giudiziario;
- h) ambientale;
- i) sportivo e motorio;
- l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

ART. 4.

(Servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale e del pedagogo).

1. L'educatore professionale e il pedagogo, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione, in particolare, all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi educativi per l'infanzia scolastici e extrascolastici dalla nascita a sei anni;
- c) servizi per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
- d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- f) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute; servizi per la disabilità fisica e psichica; servizi per le dipendenze;
- g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

m) servizi del sistema penitenziario e di risocializzazione dei soggetti detenuti nella vita sociale;

n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedia, promozione culturale e della lettura;

p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

ART. 5.

(Qualifica europea dell'educatore).

1. L'educatore professionale rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications frameworks* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».

ART. 6.

(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale svolge mansioni relative alla programmazione, all'attuazione,

alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L'educatore professionale è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:

a) programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;

d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;

e) coopera alla definizione delle politiche formative;

f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;

g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

ART. 7.

(Formazione universitaria dell'educatore professionale e dell'educatore professionale sanitario).

1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee

conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 5, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (AN-VUR) secondo la normativa universitaria vigente.

3. La qualifica di educatore professionale sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

4. Le università possono attivare corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2.

5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, voglia conseguire anche l'altro.

ART. 8.

(Esercizio dell'attività di educatore professionale).

1. La qualifica di educatore professionale, di cui all'articolo 6, costituisce requisito obbligatorio:

a) per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro educativo;

b) per l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività educative previste dall'articolo 6.

ART. 9.

(Qualifica europea del pedagista).

1. Il pedagista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello

del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dello *European qualifications frameworks* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

ART. 10.

(Attività professionali e competenze del pedagista).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagista svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.

2. Il pedagista è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:

a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle *équipe* plurispecialistiche;

c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;

d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;

e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orienta-

mento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;

f) coopera alla definizione delle politiche formative;

g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;

h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;

i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

ART. 11.

(Formazione universitaria del pedagogo).

1. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'*e-learning* e della media education.

2. La qualifica di pedagogo è attribuita, altresì, ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, anche con titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, pure in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11.

3. La formazione universitaria del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10, in coerenza con i livelli del QEQ e con i

requisiti di qualità richiesti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

ART. 12.

(Esercizio dell'attività di pedagogo).

1. La qualifica abilitante di pedagogo, di cui all'articolo 11, costituisce requisito obbligatorio per:

a) l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro pedagogico;

b) l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività pedagogiche di cui all'articolo 10.

ART. 13.

(Adeguamento dei percorsi formativi).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

ART. 14.

(Collocazione professionale).

1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale e di pedagogo rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Le professioni di educatore professionale e di pedagogo sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale, di educatore professionale sanitario e di pedagogo, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ART. 15.

(Norme finali e transitorie).

1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale,

previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La qualifica di educatore professionale sanitario è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di educatore professionale, di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520.

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

1. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo affluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo affluiscono annualmente altresì una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Il Fondo è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato, tra le finalità indicate al comma 1. Con il medesimo provvedimento, tra le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, sono altresì ripartite le relative risorse.

ART. 2.

(Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria).

1. Per garantire maggiore coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il fi-

nanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano come unica l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; gli enti senza fini di lucro; e, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;

b) mantenimento del finanziamento:

1) delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, secondo la disciplina vigente;

2) delle imprese editrici di pubblicazioni per non vedenti e ipovedenti, delle associazioni di consumatori e di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi na-

zionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

4) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione dell'ottenimento del contributo;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta e, per le testate *on line*, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;

4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

5) previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto il più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori

demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di liquidare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) con riferimento alla rete di vendita:

1) accompagnamento del processo in atto di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione

delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani *on line* nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Al fine di rendere l'accesso ai pensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*,

della legge 5 agosto 1981, n. 416, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;

b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti – per l'ipotesi di cui alla lettera b) – il Ministro della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione.

ART. 3.

(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo, »;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo. La seconda rata, a saldo, è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editoriale, sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le mo-

dalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione al registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editoriali devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editoriali richiedenti il contributo devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguente: « Il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione ».

ART. 4.

(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

ART. 5.

(Norme modificative e abrogative).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati la lettera b) del comma 160 e il comma 162.

2. All'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».